

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
548/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI DEI RICAVI A COPERTURA DEGLI ONERI PER LO SCONTO AI DIPENDENTI DI AZIENDE DEL SETTORE ELETTRICO, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 91/2014, COME CONVERTITO IN LEGGE 116/2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10/91 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008 – 2011", come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/elt 103/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche", come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 138/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/10);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 167/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche – periodo di regolazione 2012-2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 327/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 327/2013/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 37 del TIT, alle imprese distributrici e alla società Terna S.p.a. è riconosciuta un’integrazione ai ricavi garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari, di cui alla Parte II del medesimo TIT, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima del 1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità (di seguito: sconto dipendenti);
- l’articolo 27 del decreto-legge 91/14 stabilisce che *“a decorrere dal 1 luglio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico”*.

CONSIDERATO CHE:

-
- con le deliberazioni ARG/elt 103/09, ARG/elt 138/10, ARG/elt 167/11 e 327/2013/R/COM, l’Autorità ha determinato gli ammontari di integrazione a copertura degli oneri sostenuti per lo sconto dipendenti in relazione agli anni dal 2008 al 2013;
- in particolare, con la deliberazione 327/2013/R/COM, l’Autorità ha:
 - a) determinato l’ammontare di integrazione dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2012 e 2013, nei confronti delle imprese aventi diritto, di cui alla Tabella 4, allegata alla medesima deliberazione 327/2013/R/COM;
 - b) previsto la decadenza del diritto alle suddette integrazioni nei confronti delle imprese, di cui alla Tabella 5 della medesima deliberazione, che abbiano

- dichiarato di non aver rispettato gli obblighi di separata evidenza imposti dal comma 37.6 del TIT;
- c) introdotto un termine perentorio nei confronti delle imprese che risultano non aver trasmesso alcuna informazione ai fini della determinazione delle integrazioni dei ricavi per il biennio 2012 – 2013;
 - d) previsto che gli ammontari di integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, per gli anni 2012 e 2013, per le imprese che provvedono a fornire i dati entro il termine, saranno erogati contestualmente alle integrazioni ai ricavi relative agli anni 2014 e 2015;
- con riferimento alle imprese distributrici, di cui alla lettera c), del precedente alinea, 2 imprese (ASM Silandro – id 1478 e ASM LACES – id 666) risultano aver trasmesso/integrato le informazioni, necessarie ai fini della quantificazione delle integrazioni, entro i termini previsti dal comma 2.3 della deliberazione 327/2013/R/COM, dichiarando il rispetto delle limitazioni, di cui al comma 37.5 e degli obblighi di cui al comma 37.6 del TIT;
 - con riferimento alla società ASM Silandro, dalle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità emerge come la medesima società abbia ceduto l'attività di distribuzione di energia elettrica al Comune di Silandro (id 14644), in data 1 gennaio 2015; e che, con efficacia dall'1 gennaio 2016, il suddetto Comune di Silandro risulti aver ceduto l'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Edyna S.r.l. (id 3255), pertanto attuale avente causa.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'anno 2014, risultano attive 138 imprese distributrici, delle quali:
 - a) 14 imprese risultano imprese elettriche minori ammesse al meccanismo di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91;
 - b) 56 imprese risultano aver dichiarato, in occasione delle precedenti determinazioni, di non applicare sconti sui consumi dei propri dipendenti ed ex dipendenti;
 - c) 22 imprese risultano non aver mai trasmesso alcuna informazione all'Autorità nell'ambito delle apposite raccolte dati predisposte ai fini delle integrazioni dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti;
 - d) 46 imprese risultano aver trasmesso informazioni ai fini della determinazione delle integrazioni dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti;
- con riferimento alle imprese di cui al precedente alinea:
 - a) le imprese, di cui alla lettera a), sono escluse dall'applicazione dei meccanismi tariffari disciplinati dal TIT;
 - b) le imprese, di cui alla lettera b), sulla base di quanto dichiarato, non risultano aver titolo all'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 37 del TIT;
 - c) per le imprese di cui alla lettera c), non sono disponibili informazioni ai fini della determinazione degli ammontari di integrazione di cui all'articolo 37 del TIT;

- d) alle imprese di cui alla precedente lettera d), risulta potenzialmente riconoscibile l'integrazione dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti con riferimento all'anno 2014, previa verifica del rispetto dei requisiti imposti dai commi 37.5 e 37.6 del TIT.

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere alla determinazione dell'ammontare di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 37 del TIT, relativo agli anni 2012 e 2013, con riferimento alle 2 imprese distributrici che risultano aver trasmesso le informazioni entro il termine ultimo, di cui al comma 2.3, della deliberazione 327/2013/R/COM;
- in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 27, del decreto-legge 91/14, procedere alla determinazione dell'ammontare dell'integrazione massima riconoscibile di cui al comma 37.3 del TIT, limitatamente al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini della determinazione dell'ammontare di integrazione massima riconoscibile, di cui al comma 37.3 del TIT, riferita al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, prevedere che detto ammontare sia ripartito secondo il criterio *pro-die*, in base al rapporto 181/365;
- subordinare le erogazioni, da parte della Cassa, alla presentazione di un'apposita istanza da parte di ciascuna impresa, secondo modalità definite dalla medesima Cassa, nella quale siano contenute, almeno, le seguenti informazioni:
 - a) ammontare dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per lo sconto dipendenti, ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 37.4 del TIT;
 - b) la dichiarazione che l'ammontare, di cui alla precedente lettera a), rispetti le limitazioni imposte dal comma 37.5 del TIT;
 - c) la dichiarazione che, con riferimento agli oneri effettivamente sostenuti di cui alla lettera a), siano stati rispettati gli obblighi di separata evidenza di cui al comma 37.6 del TIT;
 - d) nel caso delle società che risultano non aver mai trasmesso alcuna informazione all'Autorità nell'ambito delle apposite raccolte dati predisposte, l'istanza dovrà contenere anche l'indicazione dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2006 in relazione allo sconto dipendenti;
- introdurre un termine perentorio ai fini della presentazione dell'istanza di cui al precedente alinea, pena la decadenza del diritto all'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 37 del TIT, con riferimento al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni relative all'integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per gli anni 2012 e 2013

- 1.1 Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti, con riferimento agli anni 2012 e 2013 ed il relativo ammontare di integrazione da erogare sono elencate nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni relative all'integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per l'anno 2014

- 2.1 In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 91/14, l'ammontare di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti, relativo all'anno 2014 è calcolato limitatamente al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, secondo il criterio *pro-die*, utilizzando il rapporto 181/365.
- 2.2 Ai fini del riconoscimento dell'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 37 del TIT, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, ciascuna impresa di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento è tenuta a presentare apposita istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro e non oltre il 30 novembre 2016.
- 2.3 L'istanza di cui al comma 2.2 deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:
 - a) ammontare dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per lo sconto a dipendenti ed ex dipendenti;
 - b) la dichiarazione che l'ammontare di cui alla precedente lettera a) rispetti le limitazioni imposte dal comma 37.5 del TIT;
 - c) la dichiarazione che con riferimento agli oneri effettivamente sostenuti di cui alla lettera a), siano stati rispettati gli obblighi di separata evidenza di cui al comma 37.6 del TIT;
 - d) nel caso delle società che risultano non aver mai trasmesso alcuna informazione all'Autorità nell'ambito delle apposite raccolte dati predisposte, l'istanza dovrà contenere anche l'indicazione dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2006 in relazione allo sconto dipendenti.

Articolo 3

Disposizioni per la Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 3.1 La Cassa per i servizi energetici e ambientali, eroga gli importi spettanti a ciascuna impresa di cui al precedente comma 1.1 entro il 31 dicembre 2016.

- 3.2 La Cassa per i servizi energetici e ambientali definisce le modalità di trasmissione dell'istanza di cui al comma 2.2 in tempi compatibili con il rispetto del termine ultimo per l'invio delle istanze previsto al medesimo comma 2.2.
- 3.3 Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2.2, delle modalità per la trasmissione delle istanze stabilite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ovvero la trasmissione di informazioni incomplete o parziali, comporta la decadenza del diritto all'integrazione di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento.
- 3.4 La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 37.4 TIT, a ricalcolare l'ammontare di integrazione spettante in coerenza con quanto previsto dal medesimo comma 37.4 del TIT.
- 3.5 La Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3.1, comunica all'Autorità, per ciascuna impresa avente diritto, l'ammontare di integrazione di cui all'articolo 37 del TIT spettante per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014.
- 3.6 Con successivo provvedimento, l'Autorità dispone l'erogazione degli ammontari comunicati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del precedente comma 3.5.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni